

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	187

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come nuovo testo</i>)	189
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	183
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	191
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Valente, D'Uva, Di Benedetto, Fratoianni, Costantino e Brescia</i>)	194
Sull'ordine dei lavori	183

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
AVVERTENZA	184

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Iliaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Iliaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Nuovo testo C. 925 e abb.
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

Luigi GALLO (M5S) esprime apprezzamento per la proposta di parere predisposta dalla relatrice, anche se riterrebbe opportuno che le osservazioni fossero trasformate in condizioni, in particolare alla lettera *d*). Apprezza inoltre il fatto che la nuova disciplina non si applica al settore del *web*, ma rappresenta l'esigenza che sia prevista un'osservazione nel parere volta a tutelare le testate giornalistiche *on line* dalle conseguenze penalmente rilevanti connesse a commenti non giornalistici. In particolare, richiede che in questo caso, le medesime testate giornalistiche non siano ritenute responsabili per le affermazioni ivi contenute.

Nicola FRATOIANNI (SEL) ringrazia la collega Zampa per aver accolto le osservazioni espresse dal suo gruppo, ma concorda con l'esigenza rappresentata dal collega Gallo di trasformare le osservazioni in condizioni, almeno quelle alle lettere *d*) e *f*).

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, si riserva di presentare una riformulazione della sua proposta di parere al termine della discussione, rappresentando fin d'ora, la propria disponibilità a trasformare le osservazioni in condizioni.

Antonio PALMIERI (PdL) condivide la proposta di parere, ma non la richiesta del collega Gallo di non considerare addebitabili alla testata giornalistica *on line* eventuali commenti diffamatori inseriti sul *web*. Precisa, al riguardo, che si tratta di una soluzione contraria anche alla giurisprudenza che si è sviluppata da ultimo in materia, laddove si prevede la rimozione del commento. Ritiene, d'altra parte, fa-

cilmente prevedibile un filtro all'inserimento di commenti diffamatori, che eleverebbe tra l'altro la qualità del sito e del dibattito inserito.

Luigi GALLO (M5S) intervenendo per una precisazione, ribadisce l'esigenza che i commenti vadano ritenuti non addebitabili alla testata giornalistica, qualora siano diffamatori. Precisa, infatti, che accade spesso che piccole testate non riescano a gestire i commenti, tanto da decidere di non inserire nel proprio sito *web* una pagina per i commenti, proprio per non esporsi al rischio di querele.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, comprende la richiesta del collega Gallo, ma non la ritiene accoglibile, anche in qualità di giornalista. Precisa infatti che la disciplina in esame ha già ristretto il campo della sua operatività alle testate giornalistiche registrate presso il Tribunale, riconoscendo una ampia libertà alla rete. Aggiunge che legittimare commenti con la garanzia di una certa impunità anche per chi li pubblica, può portare a conseguenze anche peggiori della lesione dell'onore, essendosi verificati in passato episodi gravi di offese che hanno portato a gesti tragici da parte di minorenni. Ribadisce, quindi, che il progetto di legge in esame contempera le due esigenze di libertà di espressione e di responsabilità, assicurando un giusto ed equilibrato grado di tutela; inserire una previsione come quella suggerita dal collega Gallo rischierebbe, invece, di legittimare l'adozione di decisioni diverse a seconda che la diffamazione avvenga, o meno, sul *web*.

Giorgio LAINATI (PdL) concorda con la collega giornalista Zampa, apprezzando la scelta di trasformare in condizioni le osservazioni e si compiace per il lavoro svolto dalla Commissione giustizia sul testo in esame. Aggiunge che il provvedimento appare equilibrato e volto a contemperare tutte le esigenze in campo. Ricordando di essere iscritto da ben venticinque anni all'ordine dei giornalisti, sottolinea come i parlamentari che svolgono

questa professione sappiano che quello oggi affrontato è uno degli argomenti più complessi che afferrisce il settore. Dopo decenni, si riescono quindi a correggere scelte legislative che appartengono alla storia, in quanto sia sulla carta stampata sia sul *web* si sono verificati comportamenti assolutamente riprovevoli, in mancanza di una legislazione chiara, che chiarisse le conseguenze della lesione della dignità delle persone, attuata per mezzo della stampa.

Gianluca BUONANNO (LNA) prende atto che ci si accinge a tutelare gli interessi di categoria dei giornalisti, alcuni di loro componenti anche della Commissione. Ritiene peraltro che la osservazione di cui alla lettera *f*) non sia condivisibile, in quanto non assicura la certezza della pena e lede il principio di responsabilità dell'autore di un fatto di reato. Si domanda, infatti, che cosa succederebbe se un giornalista non percepisse reddito, o fosse nullatenente. Ricorda, a titolo di esempio, che lo scorso anno è stato vittima di un errore nella citazione di un articolo di giornale che aveva scambiato la sua persona per quella di un delinquente, solo per un'analogia nel cognome. Purtroppo, solo dopo innumerevoli richieste la testata giornalistica interessata si è decisa a pubblicare la sua rettifica, ma in una posizione nel giornale assolutamente inadeguata a rendere giustizia dell'errore in cui il giornalista era incorso. Ritiene quindi che la previsione di una sanzione inadeguata non farebbe altro che aggravare la situazione e il rischio del perpetrarsi di questi episodi.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, evidenzia al collega Buonanno che una sua più attenta lettura del provvedimento in esame gli avrebbe consentito di verificare che, ora, la rettifica deve avere la stessa posizione nel giornale rispetto alla notizia. Aggiunge, poi, che è successo in altre occasioni, per esempio nella cosiddetta vicenda di Telekom Serbia – che a suo tempo ha addirittura originato l'istituzione di una Commissione d'inchiesta –, che il

giornalista dichiarato responsabile per diffamazione non abbia risarcito il danno alla persona offesa dal reato, proprio in quanto nullatenente. A dimostrazione del fatto che non è la previsione della norma ad escludere il risarcimento, quanto la condizione soggettiva in cui versa l'autore del reato.

Gianluca BUONANNO (LNA) ritiene in ogni caso che la norma sia inadeguata e che comunque sarebbe preferibile almeno prevedere forme di responsabilità alternative, per esempio a carico dell'editore.

Nicola FRATOIANNI (SEL) ricollegandosi a quanto affermato dal deputato Gallo, chiede alla relatrice di chiarire se, prima di applicare la sanzione prevista alla testata giornalistica *on line* - per la presenza di commenti agli articoli pubblicati che offendano la reputazione altrui –, sia prevista la possibilità di richiedere la cancellazione degli stessi.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene necessario svolgere un approfondimento sul punto in discussione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta, per consentire al relatore di approfondire gli aspetti emersi nel corso della discussione e riformulare, eventualmente, la proposta di parere.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, illustra una riformulazione della sua proposta di parere favorevole, trasformando in condizioni le osservazioni e inserendo una nuova osservazione in base alla quale la Commissione di merito valuti l'opportunità, per le testate giornalistiche *on line* registrate presso il Tribunale, di prevedere

che sia rimosso il commento non giornalistico eventualmente diffamatorio nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta e, in caso di mancata rimozione nel termine indicato, legittimare l'avvio dell'azione penale (*vedi allegato 2*).

Gianluca BUONANNO (LNA), non condividendo la proposta della collega Zampa, che non reca la modifica da lui richiesta, chiede che i colleghi si pronuncino sulla proposta da lui formulata.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ricorda all'onorevole Buonanno che i colleghi potranno esprimersi sulla sua proposta, intervenendo direttamente, ovvero votare a favore o contro la proposta di parere come riformulata dal relatore, con ciò implicitamente esprimendosi anche sulla proposta del collega Buonanno.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore, auspicando che l'Assemblea possa concludere l'esame dell'importante provvedimento in discussione, già nella prossima settimana.

Milena SANTERINI (SCpI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore, che recepisce le considerazioni espresse nel suo intervento di ieri, alle quali rinvia.

Matteo ORFINI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice. Ritiene che il testo in esame sia un punto di equilibrio tra le ragioni di chi subisce il torto di essere diffamato a mezzo stampa e la libertà di espressione dei giornalisti, essendosi tenuto conto – nel medesimo testo – delle problematiche connesse all'informazione realizzata attraverso il *web*.

Nicola FRATOIANNI (SEL) preannuncia anch'egli, a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta

di parere come riformulata dal relatore, ringraziando la relatrice per aver accolto le osservazioni da lui rappresentate.

Gianluca BUONANNO (LNA) preannuncia che avrebbe votato a favore della proposta di parere se la relatrice avesse accolto la modifica da lui richiesta. Ribadisce che la nuova condizione di cui al n. 6 è sbagliata perché non farà altro che legittimare situazioni di impunità. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi-Doria.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 544 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2013.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra un nuovo testo della proposta di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame (*vedi allegato 3*). Auspica che sia fissato un termine breve per la presentazione di emendamenti, in modo tale da poter inviare il nuovo testo alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame, il testo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo n. 544, alle ore 15.45 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta odierna, al solo scopo di dare conto della presentazione di eventuali emendamenti.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 Galan.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la vicepresidente Capua è subentrata al presidente Galan in qualità di relatore sul provvedimento in esame.

Luigi GALLO (M5S) rileva che il monumento in discussione è di grande rilevanza. Ritiene peraltro necessario appro-

fondire la proposta di legge, soprattutto sulle sue implicazioni dal punto di vista della trasformazione in monumento nazionale. È necessario approfondire per questo la *ratio* della proposta di legge.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si riserva di intervenire nel merito della proposta di legge in una successiva seduta. Rileva da subito che il tema principale da affrontare sia la necessità di un progetto di legge per dichiarare monumento nazionale un bene artistico, con una procedura non più prevista dal codice dei beni culturali.

Antonio PALMIERI (PdL) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda come la materia oggetto della presente proposta di legge sia stata approfondita, in particolare, dalla 7^a Commissione del Senato, durante la scorsa legislatura, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto di *spending review*), il quale, all'articolo 7 comma 42, ha modificato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, che disciplina i contributi universitari, con l'aggiunta dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Sottolinea altresì che, allora, il gruppo del PD si oppose contro tale modifica, e che, in parte, la formulazione finale della disposizione fu mitigata grazie all'approva-

zione degli emendamenti presentati dal PD. A distanza di un anno conferma il giudizio negativo su una norma iniqua e dannosa. Rammenta quindi come il predetto articolo 5, al comma 1, preveda che la contribuzione studentesca non possa eccedere il 20 per cento dell'importo del fondo di finanziamento ordinario delle università statali, e al comma 1-bis – introdotto come ricordato dal decreto-legge di *spending review* – che ai fini del raggiungimento del limite del 20 per cento non siano computati gli importi della contribuzione studentesca degli studenti iscritti fuori corso. Tale norma, modificando il rapporto tra contribuzione studentesca e Fondo di finanziamento ordinario, ha consentito a ben 30 atenei di rientrare sotto al limite imposto del 20 per cento, mentre solo 8 sfiorano il tetto fissato. A tale proposito ricorda che la norma introdotta dal decreto *Spending Review* succede alla sentenza favorevole espressa dal TAR Lombardia nel novembre 2011 contro l'Ateneo di Pavia in favore di una associazione studentesca che ha ottenuto, per gli studenti, la restituzione delle somme eccedenti il 20 per cento. Ricorda altresì come la responsabilità dello « sforamento » del tetto del 20 per cento da parte di tanti atenei sia in campo anche alla politica e ai Governi che, negli ultimi anni, hanno fortemente ridotto le risorse allocate nel fondo di finanziamento ordinario, che oggi è ai livelli del 2004. La norma, intervenendo sul calcolo del limite della contribuzione studentesca, ha altresì consentito al sistema universitario di ottenere un ampio margine di aumento della tassazione, poiché al 2011 le entrate da contribuzione di studenti in corso costituivano circa il 13 per cento del FFO rispetto al 20,5 per cento calcolato su tutti gli studenti. In sintesi, la nuova norma ha permesso l'aumento dei contributi sia a carico degli studenti in corso sia a carico di quelli fuori corso.

Ricorda inoltre che la modifica apportata è stata accompagnata da un dibattito pubblico inadeguato alla complessità del tema, prevalentemente orientato contro gli studenti fuori corso, considerati « bamboc-

cioni » parcheggiati presso le università. Tale dibattito ha colpevolmente trascurato il necessario approfondimento sui motivi del rallentamento o dell'interruzione degli studi universitari da parte di molti studenti: si tratta di molteplici motivi, che sarebbe sciocco attribuire alla sola responsabilità degli studenti. Tra questi vi è, ad esempio, la necessità di affiancare agli studi – anche per il deficit strutturale del sistema di diritto alla studio – lo svolgimento di una attività lavorativa, che inevitabilmente rallenta il percorso di apprendimento. Dai dati Almalaurea risulta, ad esempio, che il 35 per cento dei laureati 2011 ha lavorato a tempo pieno o parziale durante gli studi. A tale proposito, ricorda come sarebbe necessario incentivare l'iscrizione *part-time*: tale modalità è prevista oggi solo da 52 atenei, ma le condizioni applicate sono peraltro così poco convenienti che solo il 2 per cento del totale degli studenti è iscritto *part-time*. La norma prevista dalla *Spending Review*, sostenuta dal dibattito pubblico, ha invece ritenuto semplicisticamente che « pressando » gli studenti fuori corso, con l'aumento delle tasse da loro dovute, questi si sarebbero laureati prima: ma non è così, come peraltro dimostrano le esperienze assunte in precedenza da molti atenei. Le cause, come accennato, sono diverse e vanno esaminate attentamente, se davvero si vogliono rimuovere gli ostacoli che ritardano il conseguimento della laurea. Andando nello specifico della proposta di legge C. 1159, afferma che le appaiono sussistere alcuni aspetti problematici in riferimento all'articolo 2 della stessa, come peraltro segnalato dal *dossier* del servizio studi della Camera. Auspica altresì che l'esame della presente proposta di legge induca la Commissione a riflettere, in termini più generali, sulla contribuzione studentesca – tra le più alte d'Europa – affinché non vi sia più discriminazione degli studenti in base alla condizione economica, vi sia più progressività per non scaricare i costi principalmente sulle fasce di reddito medio e si eviti la concorrenza sui costi dell'università. Tale riflessione deve poi essere connessa ad una

discussione più generale sul diritto allo studio. Sottopone, quindi, all'attenzione della Commissione l'opportunità di realizzare un'indagine conoscitiva connessa al provvedimento in esame, che si svolga celermente e che chiami quali soggetti auditi le associazioni studentesche, la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e la Conferenza delle Regioni.

Nicola FRATOIANNI (SEL) rileva che l'intervento svolto dalla collega Ghizzoni apre più di una finestra nel dibattito sul provvedimento in esame, essendovi numerose argomentazioni a favore della proposta di legge in discussione che ne rafforzano l'urgenza. Si riserva pertanto di intervenire più diffusamente nel merito del provvedimento in altra seduta.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che il sottosegretario Borletti Dell'Acqua ha chiesto di intervenire, dovendosi allontanare per impegni istituzionali.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, confermando di dover partecipare ad un altro incontro istituzionale precedentemente fissato, precisa che sul provvedimento in esame il Governo si impegna a ridefinire i criteri di riparto dello stanziamento, tenendo conto delle indicazioni della Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi GALLO (M5S) chiede per quale motivo la Commissione non abbia proseguito l'esame della proposta di legge n. 1159, rinviandone il seguito ad altra seduta.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda al collega Gallo che la Commissione era convocata per l'esame del provvedimento in discussione, a partire dalle ore 15.15. Vi è quindi l'esigenza di procedere al seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza al Governo nella seduta odierna, essendo già scaduto il 29 luglio 2013 il termine previsto.

Irene MANZI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*), che recepisce le indicazioni dei colleghi.

Milena SANTERINI (SCpI) ringrazia la relatrice per avere inserito nel parere le considerazioni da lei svolte nel corso del dibattito. Riterrebbe opportuno poi valutare l'opportunità, con riferimento alla prima condizione del parere, di indicare come obiettivo — in luogo dell'unicità di visione —, una coerenza di vedute da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Luigi GALLO (M5S) illustra una proposta di parere alternativo, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 5*).

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, che non recepisce le perplessità emerse nel corso della discussione circa i criteri di riparto dello stanziamento in discussione, lasciando metà del Paese fuori dall'attribuzione dei finanziamenti.

Maria COSCIA (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, preannunciando, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere. Concorda sull'esigenza che vadano rivisti i criteri di riparto, aspetto di cui si è dichiarata consapevole il sottosegretario Borletti Dell'Acqua.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per il lavoro approfondito svolto.

Giancarlo GALAN (PdL) apprezza il fatto che il deputato Gallo si sia fatto carico delle esigenze di cambiamento emerse nella precedente seduta, ribadendo le perplessità già manifestate.

Ricorda quindi che i deputati Gallo ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativo. Avverte pertanto che verrà posta in votazione la proposta di parere del relatore e se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta di parere alternativo, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 15.50.

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo, rinviato nella seduta odierna.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 544 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo in esame. Il nuovo testo verrà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

La seduta termina 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 e abbinata).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 925 Costa ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

tenuto conto che il testo licenziato dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, riforma la materia disciplinata dalla legge n. 47, risalente al 1948, fortemente datata soprattutto a causa dell'affermazione delle nuove tecnologie – che moltiplica l'offerta informativa sia nei giornali, che nel *web* che nei *media* radiotelevisivi – e anche in ragione di una sensibilità nuova della pubblica opinione;

considerato che la delicatezza della materia, che ha a che fare con il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta, rispettosa e « trasparente » ma anche libera da forme di condizionamento sia di carattere fisico che finanziario, richiede un approfondito esame;

rilevato che, a ben vedere, l'interesse pubblico coincide con quello dei giornalisti i quali chiedono che sia garantito loro il diritto a produrre una informazione corretta, in piena libertà di coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche;

apprezzato il lavoro della II Commissione giustizia che ha svolto un intenso confronto con le parti chiamate in causa dal provvedimento, riuscendo a trovare un punto alto di mediazione tra le diverse sensibilità politiche presenti in Parlamento, giungendo alla previsione del reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, che è punito con sanzione aggravata;

rilevato che il provvedimento in esame presenta alcune importanti innovazioni, la prima delle quali è certamente l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, l'esclusione dei « blog » in quanto il testo riguarda solo i siti giornalistici sul *web* registrati come organi di informazione presso il tribunale; una forma di deterrenza per le querele « temerarie » con la presenza di una forma di multa per il querelante decisa dal giudice;

rilevato, in specie, che legge si introduce l'obbligo della rettifica a tutela della persona diffamata, con la necessità che in presenza di un obbligo di rettifica per notizie o articoli o servizi pubblicati da siti giornalistici *on line* essa debba essere pubblicata tempestivamente – entro due giorni – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce senza modificare la cosiddetta URL;

tenuto conto che una significativa novità riguarda la responsabilità del di-

rettore cui è riconosciuta la possibilità di delegare, con un atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza;

apprezzato che il nuovo testo in esame prevede forme di tutela per i pubblicisti ai quali è estesa la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della nuova disciplina in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive;

b) appare opportuno prevedere l'obbligo da parte del direttore della testata giornalistica – sia essa in formato cartaceo, periodico o quotidiano, *on line* registrata, radiotelevisiva, agenzia di stampa –, di comunicare all'autore dell'articolo la notizia della richiesta di rettifica da parte del querelante, stabilendo al contempo l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore dell'articolo;

c) essendo stato modificato il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, facendo confluire i commi

relativi alla diffamazione per mezzo stampa e per altro mezzo di pubblicità nell'articolo 13 della legge sulla stampa e non essendo stata contemplata la parte relativa alla radiotelevisione, si valuti l'opportunità di prevedere che quest'ultima disciplina sia ricondotta nel nuovo articolo 13;

d) consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare la sanzione pecuniaria prevista per le cosiddette querele temerarie, introducendo, ai fini di una maggiore dissuasione, un criterio di proporzionalità tra la cifra richiesta dal querelante temerario e il risarcimento da corrispondere all'imputato assolto con una delle formule previste dall'articolo 530 del codice di procedura penale qualora la causa intentata venga riconosciuta come infondata;

e) con riferimento alla pubblicazione della rettifica senza commento, si propone che essa sia considerata riparatoria – cioè con soddisfazione del diffamato – a condizione che venga pubblicata con la stessa visibilità data alla notizia risultata diffamatoria; in caso di commento alla rettifica si procede invece nell'azione;

f) si consideri l'opportunità di prevedere che il giornalista autore della diffamazione sia chiamato a corrispondere un risarcimento proporzionale al suo reddito;

g) per quanto concerne i procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione o per omesso controllo, infine, si propone che continui ad essere prevista l'udienza preliminare che, in ragione della sola pena pecuniaria prevista, sarebbe invece eliminata.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 e abbinata).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 925 Costa ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

tenuto conto che il testo licenziato dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, riforma la materia disciplinata dalla legge n. 47, risalente al 1948, fortemente datata soprattutto a causa dell'affermazione delle nuove tecnologie – che moltiplica l'offerta informativa sia nei giornali, che nel *web* che nei *media* radiotelevisivi – e anche in ragione di una sensibilità nuova della pubblica opinione;

considerato che la delicatezza della materia, che ha a che fare con il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta, rispettosa e « trasparente » ma anche libera da forme di condizionamento sia di carattere fisico che finanziario, richiede un approfondito esame;

rilevato che, a ben vedere, l'interesse pubblico coincide con quello dei giornalisti i quali chiedono che sia garantito loro il diritto a produrre una informazione corretta, in piena libertà di coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche;

apprezzato il lavoro della II Commissione giustizia che ha svolto un intenso confronto con le parti chiamate in causa dal provvedimento, riuscendo a trovare un punto alto di mediazione tra le diverse sensibilità politiche presenti in Parlamento, giungendo alla previsione del reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, che è punito con sanzione aggravata;

rilevato che il provvedimento in esame presenta alcune importanti innovazioni, la prima delle quali è certamente l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, l'esclusione dei « blog » in quanto il testo riguarda solo i siti giornalistici sul *web* registrati come organi di informazione presso il tribunale; una forma di deterrenza per le querele « temerarie » con la presenza di una forma di multa per il querelante decisa dal giudice;

rilevato, in specie, che legge si introduce l'obbligo della rettifica a tutela della persona diffamata, con la necessità che in presenza di un obbligo di rettifica per notizie o articoli o servizi pubblicati da siti giornalistici *on line* essa debba essere pubblicata tempestivamente – entro due giorni – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce senza modificare la cosiddetta URL;

tenuto conto che una significativa novità riguarda la responsabilità del di-

rettore cui è riconosciuta la possibilità di delegare, con un atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza;

apprezzato che il nuovo testo in esame prevede forme di tutela per i pubblicisti ai quali è estesa la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della nuova disciplina in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive;

2) appare opportuno prevedere l'obbligo da parte del direttore della testata giornalistica – sia essa in formato cartaceo, periodico o quotidiano, *on line* registrata, radiotelevisiva, agenzia di stampa –, di comunicare all'autore dell'articolo la notizia della richiesta di rettifica da parte del querelante, stabilendo al contempo l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore dell'articolo;

3) essendo stato modificato il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, facendo confluire i commi relativi alla diffamazione per mezzo stampa e per altro mezzo di pubblicità nell'articolo 13 della legge sulla stampa e non essendo stata contemplata la parte relativa alla radiotelevisione, si valuti l'op-

portunità di prevedere che quest'ultima disciplina sia ricondotta nel nuovo articolo 13;

4) consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare la sanzione pecuniaria prevista per le cosiddette querele temerarie, introducendo, ai fini di una maggiore dissuasione, un criterio di proporzionalità tra la cifra richiesta dal querelante temerario e il risarcimento da corrispondere all'imputato assolto con una delle formule previste dall'articolo 530 del codice di procedura penale qualora la causa intentata venga riconosciuta come infondata;

5) con riferimento alla pubblicazione della rettifica senza commento, si propone che essa sia considerata riparatoria – cioè con soddisfazione del diffamato – a condizione che venga pubblicata con la stessa visibilità data alla notizia risultata diffamatoria; in caso di commento alla rettifica si procede invece nell'azione;

6) si consideri l'opportunità di prevedere che il giornalista autore della diffamazione sia chiamato a corrispondere un risarcimento proporzionale al suo reddito;

7) per quanto concerne i procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione o per omesso controllo, infine, si propone che continui ad essere prevista l'udienza preliminare che, in ragione della sola pena pecuniaria prevista, sarebbe invece eliminata;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, per le testate giornalistiche *on line* registrate presso il Tribunale, di prevedere che sia rimosso il commento non giornalistico eventualmente diffamatorio nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di mancata rimozione nel termine indicato può essere avviata l'azione penale.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita
di Alberto Burri (C. 544 Verini).****TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO COME NUOVO TESTO**

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

ART. 2.

*(Celebrazioni per il centenario della nascita
di Alberto Burri).*

1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1 hanno lo scopo:

a) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, di seguito denominata «Fondazione»;

b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche sull'arte di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione;

c) di sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

ART. 3.

(Istituzione del Comitato nazionale).

1. Per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, la figura, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

ART. 4.

(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello e Fondazione.

2. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

ART. 5.

(Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;

b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;

d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 17).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 relativa a « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) »;

vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 relativa a « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) » che ha iscritto lo stanziamento del capitolo 3670 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Centro di responsabilità 6 – Beni Librari e istituti culturali – 1.10 Interventi;

visto lo schema di decreto interministeriale n. 17 che dispone la ripartizione della somma di Euro 9.941.296,00 al capitolo 3670 a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

rilevato che il suddetto stanziamento risulta diminuito del 13,45 per cento rispetto a quanto ripartito nel 2012, pari ad euro 11.485.537,00;

evidenziato che, come si evince dal testo del provvedimento, la ripartizione

delle somme ha avuto luogo distribuendo equamente su tutte le voci la riduzione subita;

rilevato che gli articoli 1 e 2 del citato decreto dispongono la ripartizione della somma complessiva di euro 9.941.296,00 tra due gruppi, secondo le seguenti modalità:

1. Un primo gruppo denominato « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » pari ad euro 6.962.642,00 che include:

tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione:

a) Contributi per convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni Nazionali, istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997.

b) Contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali.

c) Contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale;

cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali, individuate dalla Tabella A della legge n. 549 del 1995:

d) Contributo alla Fondazione « Festival dei Due Mondi » di Spoleto.

e) Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

f) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Biennale di Venezia».

g) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Triennale di Milano».

h) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Quadriennale di Roma»;

2. Un secondo gruppo di contributi (per la restante somma di euro 2.978.654,00) che prevede finanziamenti a tredici istituzioni culturali, individuate dalla Tabella 1 della legge n. 448 del 2001. Tra questi contributi uno è da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione (il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico);

evidenziato che, relativamente ai contributi agli archivi privati di notevole interesse storico, da attribuirsi mediante bando, la ripartizione, per il solo anno 2013, in favore della suddetta categoria di destinatari, non soggiace alla sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione;

preso atto che, come si evince dalla relazione allegata al decreto, stante l'urgenza della conclusione del procedimento, la ripartizione delle somme in oggetto è stata impostata su criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive, a cui negli anni, anche dopo la razionalizzazione della materia (prima con la legge n. 549 del 1995 e poi con la legge n. 448 del 2001) sono stati applicati percentualmente i tagli lineari derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti;

rilevato che, come si evince dalla stessa relazione ministeriale al decreto, «si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse (contributi, finanziamenti di progetti, finanziamenti a vario titolo concessi) ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni e della coerenza di tali risultati con gli orientamenti generali del Ministero in ordine agli sviluppi delle attività culturali»;

preso atto che si auspica, da parte della Commissione, un'analisi attenta ed approfondita dell'intero ambito dei contributi erogati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di condurre ad organicità un settore oggi parcellizzato in molteplici finanziamenti e fortemente penalizzato dai tagli lineari subiti in questi anni;

evidenziato pertanto che si rende ormai opportuno, ad avviso della Commissione, un riordino complessivo dell'intero ambito relativo alla contribuzione ministeriale a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, superando la logica emergenziale della storicità e coordinando la normativa in oggetto con le disposizioni ed i criteri definiti dalla legge 534 del 1996 («Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad istituzioni culturali»);

preso atto che il riordino della materia dovrà operare, ad avviso della Commissione, attraverso l'individuazione, previo esame comparativo delle disposizioni relative al predetto ambito vigenti negli ordinamenti stranieri, di criteri programmatici e strategici che orientino le scelte del Governo, al fine di assicurare trasparenza nelle scelte e superamento del mero criterio storico, fino ad oggi adottato, che, unito ai tagli lineari distribuiti secondo una percentuale lineare tra i beneficiari del finanziamento, penalizza fortemente l'intero settore in oggetto;

rilevato che, ad avviso della Commissione, vanno definiti, attraverso specifico regolamento attuativo di iniziativa ministeriale, criteri programmatori che contemperino storicità ed innovatività, favoriscano il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentano una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani;

richiamato, inoltre, il grave rischio che la sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 a decorrere dal 15 agosto 2012 potrà produrre a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzarsi successivamente all'anno 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si proceda ad una adeguata riflessione sull'intera materia dei contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse (contributi, finanziamenti di progetti, finanziamenti a vario titolo concessi) ad una unicità di visione e di conseguente programmazione che superi i criteri fino ad

ora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari;

2. il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo proceda, attraverso l'emanazione di specifico regolamento attuativo dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al riordino del settore e alla definizione di nuovi criteri per l'erogazione di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, da coordinarsi con le disposizioni ed i criteri definiti dalla legge n. 534 del 1996 («Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad istituzioni culturali»);

3. si definiscano, attraverso specifico regolamento attuativo di iniziativa ministeriale, criteri programmatori che contemperino storicità ed innovatività, favoriscano il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentano una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani;

4. sia concretamente valutato il grave rischio che la sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 15 agosto 2012, produrrà a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzarsi successivamente all'anno in corso.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 17).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI LUIGI GALLO, BATTELLI, VACCA, MARZANA, VALENTE, D'UVA, DI BENEDETTO, FRATOIANNI, COSTANTINO E BRESCIA

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che:

l'importo della somma stanziata in bilancio ha subito una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012, ed è passata da un ammontare previsto di 10,07 milioni di euro a 9.941.296, e preso atto che tale decurtazione è distribuita equamente su tutte le voci di spesa in forma di taglio lineare;

le risorse destinate al fondo, dai 19 milioni di euro del 2008, sono scese sotto la soglia dei 10 milioni nel 2013 (perdendo dunque progressivamente più di un milione all'anno), a testimonianza di un andamento che denota tanto la precarietà delle procedure di assegnazione dei fondi quanto la difficoltà di difendere risorse vitali per il settore;

il finanziamento è diviso fra « Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » (che comprende 3 voci di spesa da attribuire in seguito a bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali), per un totale di 6,9 milioni di euro, e un finanziamento di complessivi 3 milioni di euro destinato a 13 istituzioni culturali (fra cui uno da attribuire in seguito a bando);

nonostante le sollecitazioni, più volte avanzate nei confronti del Ministero, di predisporre lo schema di riparto entro il primo trimestre dell'anno per consentire una più efficace e trasparente programmazione delle attività da finanziare, ci si vede costretti a denunciare l'ennesimo ritardo;

considerato che:

dalle cifre succitate, evince una ennesima riduzione per l'anno 2013 rispetto al lieve segnale di ripresa nell'erogazione dei fondi, avvenuto nel 2012;

nonostante gli insistiti inviti al Governo susseguitisi negli anni e volti a ripensare l'intero assetto del provvedimento e degli istituti e delle istituzioni culturali, che necessiterebbero di rinnovati criteri nell'attribuzione dei contributi, nulla è stato fatto: a cominciare dall'elenco « chiuso » degli enti considerati, beneficiari del provvedimento, fissato per legge, difficilmente modificabile e che pertanto non lascia margini di discrezionalità;

la distribuzione « a pioggia », l'assenza di criteri più trasparenti, meritocratici e premiali, taluni aggravamenti procedurali e farraginosità amministrative, la mancanza di una valutazione *ex post*, sono tutti elementi che ingenerano una sorta di opacità interna, tipologica rispetto al provvedimento e alle scelte che vi sono sottese;

considerato ancora che:

il meccanismo di riparto degli stanziamenti presenta più di una opacità, sia in merito ai criteri di assegnazione fissati da leggi che dispongono l'erogazione diretta di fondi a singoli enti o fondazioni, sia in merito alla distribuzione delle risorse;

non appare chiaro quale sia il criterio per cui una lista di enti, fondazioni ed associazioni – seppure importanti e storicamente affermate – debba *tout court* beneficiare di fondi senza che si proceda ad una selezione dei soggetti più meritevoli di sostegno economico;

solo una parte degli stanziamenti sarà assegnata a seguito di bandi, sotto forma di contributi per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni Nazionali, per quanto riguarda il primo gruppo di destinatari; sotto forma di contributi ad archivi privati di notevole interesse storico, per quanto riguarda la seconda *tranche* di erogazioni; il resto, come osservato, attraverso una assegnazione diretta, dall'alto, senza che sia opinabile il criterio di distribuzione;

pertanto appare indispensabile che debba essere seriamente ridiscusso sin dalle fondamenta l'attuale sistema di attribuzione di queste voci di ripartizione, che di fatto penalizza tutti quegli enti, fondazioni ed associazioni che vanno avanti tra mille difficoltà e spesso aggrappandosi al sostegno di singoli privati che hanno a cuore la sopravvivenza delle iniziative culturali;

appare inammissibile il contributo straordinario a singole realtà in aggiunta a quello proposto dalla bozza di riparto, riferendosi, in particolare, alla contribu-

zione straordinaria per l'ammontare di 1 milione di euro ciascuno per le seguenti Fondazioni: Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano;

rilevato che:

la nuova riduzione dei fondi, ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

è indispensabile assicurare tempi certi nel riparto di fondi nei primi mesi dell'anno di riferimento, così come prevede la normativa vigente, e tempi rapidi nell'erogazione delle risorse, per consentire agli enti culturali di poter programmare le proprie attività l'anno precedente per quello successivo così come accade abitualmente;

lo schema di decreto appare carente non solo in quanto redatto in maniera poco chiara per quanto concerne la scelta dei beneficiari, ma anche per ciò che attiene alla suddivisione interna delle somme, che non appare adeguatamente motivata, pertanto dovrebbero essere effettuate selezioni con criteri più trasparenti e meritocratici, in ossequio al principio di trasparenza;

nonostante gli inviti a più riprese rivolti al Governo affinché fosse rivisto l'intero assetto del provvedimento, non si è registrata alcuna innovazione, a cominciare dall'elenco degli enti considerati, difficilmente modificabile, che non lascia margini di discrezionalità,

esprime

PARERE CONTRARIO.